

Decreto N. 702 dell'11 Marzo 2016

Procedimenti espropriativi e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) e di edifici scolastici provvisori eseguiti direttamente dai Comuni.

Liquidazione, a seguito di accettazione, dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea relativa alle aree private site nel Comune di Mirandola (MO), identificate al foglio 136 mappali 204 (ex mappale 132) e 207 (ex mappale 140), catastalmente intestate alla Azienda Ferraresi Società Agricola Semplice.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, e successive integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al sottoscritto Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici provvisori;

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012;

Rilevato che con ordinanza n. 15 del 31/07/2012 e successive modifiche e integrazioni, per la

realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) e gli edifici scolastici provvisori eseguiti direttamente dai Comuni e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto dichiarati inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite, per consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica, procedere all'esproprio delle aree sulle quali insistono le predette strutture;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2016, (Istanza inviata con nota CR/2015/58332 del 04/12/2015, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11 dicembre 2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 700 del 29/07/2013 si è proceduto in tal senso, notificando la stessa alla ditta proprietaria;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio dei procedimenti finalizzati all'espropriazione delle aree in argomento;

Dato atto che l'area interessata dal procedimento espropriativo in oggetto è catastalmente individuata nel Comune di Mirandola (MO), al foglio 136, mappali 132p (ora frazionato) e 140 (ora frazionato);

Considerato che a seguito di frazionamenti ad uopo redatti, il mappale 132 è stato frazionato nei mappali 203, 204 e 205, mentre il mappale 140 è stato frazionato nei mappali 206 e 207;

Rilevato che le aree oggetto di esproprio per il procedimento PMS sono catastalmente individuate al Comune di Mirandola (MO), foglio 136, mappali 204 (ex mappale 132) e 207 (ex mappale 140);

Rilevato che le aree sopra individuate risultano catastalmente intestate alla ditta Azienda Ferraresi Società Agricola Semplice, C.F. e P. IVA 03133060362, in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti p.t. Sig.ri Bellini Giovanni Alfredo e Bellini Giuseppe, con sede legale in Via Santa Maria 8, 41037 Mirandola (MO);

Dato atto che a seguito della notificazione effettuata, è pervenuta la comunicazione di accettazione dell'indennità proposta da parte della ditta Azienda Ferraresi Società Agricola Semplice (assunta al CR/2016/6010 del 09/02/2016, agli atti dell'Autorità Espropriante);

Dato atto, altresì, che la ditta in oggetto ha dichiarato di essere proprietaria dei beni siti in Comune di Mirandola (MO), foglio 136, mappali 204 (ex mappale 132) e 207 (ex mappale 140), di avere piena disponibilità e libertà degli stessi, che i predetti beni sono liberi da vincoli e gravami e di non effettuare alcun atto di disposizione sugli stessi;

Dato atto che agli effetti fiscali l'indennità dovuta è esclusa dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c, del D.P.R. n. 633/1972, poiché trattasi di aree non edificabili, così come risulta dall'apposita stima elaborata dall'Agenzia delle Entrate;

Rilevato che in relazione alla suindicata accettazione la ditta Azienda Ferraresi Società Agricola Semplice ha presentato la fattura n. 6/PA del 09/02/2016 (assunta al Prot. FTC/2016/141 del 02/03/2016) di € 15.704,75;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, alla liquidazione dell'indennità;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto:

- che i beni oggetto di esproprio sono stati immessi nel possesso del Commissario Delegato con la redazione di verbali di stato di consistenza e di immissione in possesso, agli atti dell'Autorità Espropriante;
- che in base alla convenzione tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate, sono state redatte le stime dei valori dei beni oggetto del procedimento, in base alle quali sono state determinate e notificate le indennità dovute;

2) di dare atto:

- che l'area interessata dal procedimento espropriativo in oggetto è catastalmente individuata nel Comune di Mirandola (MO), al foglio 136, mappali 132p (ora frazionato) e 140 (ora frazionato);
- che a seguito di frazionamenti ad uopo redatti, il mappale 132 è stato frazionato nei mappali 203, 204 e 205, mentre il mappale 140 è stato frazionato nei mappali 206 e 207;
- che le aree oggetto di esproprio sono catastalmente individuate al Comune di Mirandola (MO), foglio 136, mappali 204 (ex mappale 132) e 207 (ex mappale 140);

- 3) di dare atto che le aree sopra individuate risultano catastalmente intestate alla ditta Azienda Ferraresi Società Agricola Semplice, C.F. e P. IVA 03133060362, in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti p.t. Sig.ri Bellini Giovanni Alfredo e Bellini Giuseppe, con sede legale in Via Santa Maria 8, 41037 Mirandola (MO);
- 4) di dare atto che a fronte dell'accettazione pervenuta dalla proprietà (assunta al CR/2016/6010 del 09/02/2016, agli atti dell'Autorità Espropriante), si procede alla liquidazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, mediante bonifico bancario a favore della ditta Azienda Ferraresi Società Agricola Semplice, come concordato nell'atto di accettazione, per l'importo complessivo di € 15.204,75 (diconsi Euro quindimiladuecentoquattro/75), giusta fattura n. 6/PA del 09/02/2016 (assunta al Prot. FTC/2016/141 del 02/03/2016) dalla stessa emessa;
- 5) che agli effetti fiscali la somma di cui al punto precedente è esclusa dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, poiché trattasi di aree non edificabili, così come risulta dall'apposita stima elaborata dall'Agenzia delle Entrate; ai fini dell'adozione del decreto di esproprio si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";
- 6) di dare atto che l'importo del presente provvedimento risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 7) di dare mandato all'Agenzia di Protezione Civile di procedere alla liquidazione, mediante emissione dell'ordinativo di pagamento, dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, versando l'importo per complessivi € 15.204,75 (diconsi Euro quindimiladuecentoquattro/75) a favore di Azienda Ferraresi Società Agricola Semplice, C.F. e P. IVA 03133060362, da versare sul conto corrente della Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Azienda Ferraresi Società Agricola Semplice, IBAN IT98A0538766851000001973132;
- 8) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'emissione del decreto di esproprio, quantificando e liquidando in quella sede le imposte e spese correlate agli adempimenti successivi.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)